Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1538 - Area Generale di Coordinamento Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - **"Tariffario Unico Provvisorio" delle prestazioni erogate dall'ARPAC in favore di terzi richiedenti pubblici e privati. Determinazioni (con allegati).**

omissis

PREMESSO che con legge regionale 29.7.98, n. 10, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), in attuazione del D.L.vo 4.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge 21.01.9,4 n. 61;

- che l'art.5, della L.R. 10/98 che, al comma 6, prevede che l'ARPAC "può fornire prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata";

- che l'art. 69 del Regolamento dell'ARPAC dispone che, "compatibilmente con i compiti di istituto e con gli impegni derivanti dalle prestazioni dovute in regime convenzionale, le articolazioni organizzative centrali o territoriali possono svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica ed effettuare prestazioni, analitiche a favore di privati o di altre istituzioni pubbliche o private, a pagamento, nel rispetto di appositi tariffari, aggiornati con periodicità annuale".

CONSIDERATO che l'ARPAC, con delibera del Direttore Generale n. 304 del 21.6.2002, ha adottato il "Tariffario Unico Provvisorio", recante la individuazione delle attività erogate dalla medesima Agenzia in favore di terzi, comprensivo dei compensi, e i servizi e le attività analitiche, per corrispondere alle esigenze di Enti pubblici e privati.

RAVVISATA la necessità di dover far carico all'ARPAC di assumere opportune iniziative per prevenire possibili effetti distorsivi per la concorrenza, scaturenti dalla commistione di funzioni pubbliche e private svolte dalla medesima Agenzia, anche per corrispondere alle raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 18922/02 del 2/5/2002 dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, con la quale la medesima Autorità ha ritenuto che le Agenzie regionali operino, ove necessario, un riesame della disciplina in materia di competenza ed attribuzioni allo scopo salvaguardare i principi posti a tutela della concorrenza;

RITENUTO, in relazione a quanto precede, che l'ARPAC, nel rispetto della clausola di incompatibilità contenuta nell'art. 5, comma 6, della L.R. 10/98, debba subordinare l'applicazione del "Tariffario" all'adozione di apposito atto amministrativo con il quale sia garantito:

a) che le prestazioni erogabili siano tutte riconducibili nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite dalla L.R. 10/98;

b) che lo svolgimento di consulenze tecniche esterne, da parte dei singoli dipendenti, non abbia ad incidere sull'esigenza di imparzialità della stessa Agenzia. In tale ottica, ogni singola prestazione, ove compatibile con le funzioni svolte nell'ambito del rapporto di dipendenza, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale, in ogni caso, ai dipendenti che svolgono attività di ispezione e di controllo deve essere preclusa l'attività di consulenza a favore di soggetti privati;

c) il divieto di effettuare sopralluoghi tecnici, di rilasciare pareri e valutazioni in favore di privati che esercitano una tipologia di attività che, per la sua particolare natura, potrà essere soggetta a vigilanza e controlli ambientali da parte dell'Agenzia medesima;

PRECISATO che il suscitato Tariffario non è applicabile nei confronti della Regione, delle Comunità Montane, delle AA.SS.LL. e degli Enti Locali in genere, per i quali le prestazioni in argomento sono gratuite fino al limite del livello garantito negli anni antecedenti al 1999, fatte salve le specifiche convenzioni stipulate al fine di disciplinare l'erogazione di prestazioni e servizi aggiuntivi;

VISTI gli art. 5, comma 6, e art. 6, comma 1, della L.R. 10/98;

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARPAC n. 304 del 21.6.2002;

VISTO l'art. 69 del vigente Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAC, adottato dal Direttore Generale con delibera n.. 23 del 3/4/2000 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3458 del 4/5/2000;

VISTA la nota prot. n. 18922/02 del 2/5/2002 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

alla luce delle argomentazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte ed approvate, di:

1. prendere atto dell'intervenuta approvazione dell'allegata delibera del Direttore Generale dell'ARPAC n. 304 del 21.6.2002 concernente l'adozione del **"Tariffario Unico Provvisorio dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania"**, recante la individuazione delle prestazioni tecniche ed analitiche erogabili dall'Agenzia in favore di terzi richiedenti, pubblici e privati, con esclusione della Regione delle Comunità Montane, delle AA.SS.LL. e degli Enti Locali in genere, per i quali le prestazioni medesime sono gratuite fino al limite del livello garantito negli anni antecedenti al 1999, fatte salve le specifiche convenzioni stipulate al fine di disciplinare l'erogazione di prestazioni e servizi aggiuntivi;

2. impegnare l'ARPAC, nel rispetto della clausola di incompatibilità contenuta nell'art. 5, comma 6, della L.R. 10/98, di subordinare l'applicazione del "Tariffario" l'adozione di apposito atto amministrativo con il quale sia garantito:

a) che le prestazioni, erogabili siano tutte riconducibili nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite dalla L.R. 10/98;

b) che lo svolgimento di consulenze tecniche esterne, da parte dei singoli dipendenti, non abbia ad incidere, sull'esigenza di imparzialità della stessa Agenzia. In tale ottica, ogni singola prestazione, ove compatibile con le funzioni svolte nell'ambito del rapporto di dipendenza, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale; in ogni caso, al dipendenti che svolgono attività di ispezione e di controllo deve essere preclusa l'attività di consulenza a favore di soggetti privati;

c) il divieto di effettuare sopralluoghi tecnici, di rilasciare pareri e valutazioni in favore di privati che esercitano una tipologia di attività che, per la sua particolare natura, potrà essere soggetta, a vigilanza e controlli ambientali da parte dell'Agenzia;

3. inviare al Settore Tutela Ambiente per il seguito di competenza;

4. disporre la pubblicazione integrale sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino